

Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di patrocini e di contributi da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata per iniziative di particolare interesse e rilievo regionale

Art. 1

Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata dei contributi previsti dall'art.2 della L.R. n. 13 del 22 giugno 1973 "Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali", manifestazioni, nonché del patrocinio gratuito.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.13 del 22 giugno 1973 e s.m.i., è autorizzato "*ad organizzare convegni o a concedere contributi per la loro organizzazione allo scopo di dibattere o approfondire argomenti di interesse regionale*". L'Ufficio di Presidenza è, altresì, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato, a concedere sovvenzioni, sussidi o premi per manifestazioni di interesse della Regione.
3. **Per contributi, sovvenzioni, sussidi o premi** concessi dal Consiglio regionale sono da intendersi la compartecipazione del Consiglio Regionale alle spese sostenute dal soggetto promotore dell'iniziativa, attraverso la concessione di un contributo economico e, quindi, l'assunzione di un onere finanziario a carico del bilancio consiliare, nei limiti di cui all'art. 6 del presente Disciplinare. Per contributo si intende, altresì, ogni intervento finanziario con il quale si sostengono iniziative da svolgersi in campi diversi, riconosciuti di interesse pubblico. La concessione di un contributo è sempre associata al patrocinio del Consiglio regionale.
4. **Per patrocinio gratuito** è da intendersi il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime la propria adesione non onerosa ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento in ragione del suo particolare rilievo regionale e della sua coerenza con l'attività istituzionale del Consiglio regionale.
5. La concessione del contributo o la concessione del patrocinio gratuito non comportano alcuna responsabilità in capo al Consiglio Regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative finanziate o meritevoli di patrocinio; il Consiglio Regionale resta, altresì, estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 2
Beneficiari

1. Il contributo o il patrocinio gratuito sono concessi ad enti, istituzioni, fondazioni, comunità religiose, nonché ad associazioni e comitati costituiti con atto registrato nelle forme di legge che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono fini di lucro, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che abbiano sede legale o operativa in Basilicata e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio lucano, propongano iniziative volte a valorizzare e promuovere l'identità della Basilicata in campo nazionale.
2. L'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio e il contributo non deve comportare per il soggetto richiedente, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e quindi il conseguimento di redditi di impresa.
3. Sono, in ogni caso, escluse le persone fisiche, nonché le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.

Art. 3
Tipologia delle iniziative

1. Il contributo o il patrocinio gratuito possono essere concessi a favore di iniziative non lucrative di particolare interesse e rilievo regionale realizzate di norma nel territorio lucano, per finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, sociali, ambientali, turistico promozionale e qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. Le iniziative devono essere aperte al pubblico e non devono prevedere ticket di ingresso.
2. Nelle ipotesi eccezionali di iniziative da realizzare fuori dal territorio della Regione, esse devono contribuire alla valorizzazione dell'identità regionale ed apportare un'efficace promozione dell'immagine regionale in campo nazionale o internazionale.
3. Non sono ammissibili le richieste di contributo o patrocinio gratuito per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro. Non è ammessa, inoltre, la concessione del contributo o del patrocinio gratuito per convegni, congressi, seminari, conferenze o altre iniziative promosse da organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categoria.

Art. 4
Contenuto e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di:
 - a. contributo con patrocinio;
 - b. patrocinio gratuito.
2. Per il **contributo con patrocinio**, la domanda deve essere presentata, almeno dieci giorni (gg. 10) prima della data di svolgimento dell'evento, esclusivamente con modalità telematica

attraverso la Piattaforma on line disponibile nella sezione “Servizi”, alla voce “Contributi e patrocinio concessi dall’Ufficio di Presidenza” del sito del Consiglio regionale all’indirizzo https://www.consiglio.basilicata.it/pagina_base.html?sub_menu_id=200421§ion_id=200833.

3. La domanda deve essere corredata:
 - a. dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto proponente, il tipo di iniziativa e il piano finanziario previsionale di spesa e le eventuali voci di entrata;
 - b. da una relazione dettagliata della proposta progettuale che dia conto della valenza, delle finalità e delle caratteristiche dell’iniziativa;
 - c. da una copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo registrato nelle forme di legge del soggetto richiedente il contributo;
 - d. dalla dichiarazione del legale rappresentante che l’iniziativa non comporta per il soggetto promotore, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e che non ha finalità di lucro;
 - e. dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore non ha ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi dal Presidente della Regione o dalla Giunta regionale;
 - f. dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore dell’iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro.
4. Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) e f).
5. Per il **patrocinio gratuito**, la domanda deve essere presentata almeno dieci giorni (gg. 10) prima della data di svolgimento dell’evento, esclusivamente con modalità telematica attraverso la Piattaforma on line disponibile nella sezione “Servizi”, alla voce “Contributi e patrocinio concessi dall’Ufficio di Presidenza” del sito del Consiglio regionale all’indirizzo https://www.consiglio.basilicata.it/pagina_base.html?sub_menu_id=200421§ion_id=200833.
6. La domanda deve essere corredata:
 - a. dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto proponente e il tipo di iniziativa;
 - b. da una relazione illustrativa dell’iniziativa che dia conto delle finalità, dei tempi e dei modi di realizzazione;
 - c. da una copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo registrato nelle forme di legge del soggetto richiedente il patrocinio gratuito;
 - d. dalla dichiarazione del legale rappresentante che l’iniziativa non comporta per il soggetto promotore, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e che non ha finalità di lucro;
 - e. dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore dell’iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro.
7. Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e).

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza verifica la conformità delle domande pervenute in base ai requisiti di cui ai precedenti articoli, accerta la completezza della documentazione presentata, nonché la disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio.
2. L'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza trasmette all'Ufficio di Presidenza gli esiti dell'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute.
3. I contributi con patrocinio approvati dall'Ufficio di Presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 6 del presente Disciplinare, vengono riportati in un elenco, con indicazione del beneficiario, della manifestazione, del punteggio con la relativa motivazione e dell'importo, allegato al verbale della seduta dell'Ufficio di Presidenza e trasmesso all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza che procede ad adottare i relativi provvedimenti.
4. La concessione del patrocinio gratuito è di competenza del Presidente del Consiglio regionale ed è accordata tenuto conto:
 - della qualità e rilevanza dell'iniziativa per la valorizzazione e la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni del territorio;
 - dell'originalità e potenzialità innovativa dell'iniziativa;
 - delle modalità con cui la comunicazione programmata dal richiedente evidenzia il ruolo istituzionale del Consiglio regionale;
 - del carattere internazionale, nazionale, regionale o locale dell'evento.
5. Le richieste di patrocinio gratuito sono autorizzate dal Presidente e trasmesse all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza per gli adempimenti di competenza.

Art. 6

Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente o dei singoli componenti, decide sulla concessione dei contributi con patrocinio.
2. Il contributo regionale, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per iniziativa, ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, viene concesso sulla base dei criteri sottoindicati:
 - a. qualità e rilevanza dell'iniziativa per la valorizzazione e la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni del territorio (max 10 punti);
 - b. promozione e sviluppo sociale, economico, culturale, scientifico, artistico e sportivo per la regione (max 5 punti)
 - c. promozione in chiave turistica (max 5 punti);
 - d. rilevanza territoriale dell'iniziativa (max 5 punti);
 - e. originalità e potenzialità innovativa dell'iniziativa (max 5 punti);
 - f. grado di affermazione dell'iniziativa e sua ricorrenza negli anni (max 4 punti);
 - g. grado di partecipazione di altri enti pubblici e/o privati e della sostenibilità finanziaria del progetto (max 3 punti);
 - h. risonanza nei mezzi di comunicazione e promozione dell'immagine del Consiglio regionale (max 3 punti);

3. Le iniziative che conseguono un punteggio pari o superiore a punti 20(min)/40(max) otterranno un contributo così predeterminato:

Punteggio massimo 40 punti	Contributo
Punti 20	Euro 500,00
Da 21 a 24 punti	Fino a euro 1.000,00
Da 25 a 28 punti	Fino a euro 2.000,00
Da 29 a 32 punti	Fino a euro 3.000,00
Da 33 a 36 punti	Fino a euro 4000,00
Da 37 a 40 punti	Fino a euro 5.000,00

4. Non saranno ammesse a contributo le domande che otterranno un punteggio inferiore a 20 punti.
5. L'Ufficio di Presidenza può decidere di concedere, in via straordinaria, motivando espressamente in proposito, un contributo pari a euro 15.000,00 nell'ipotesi in cui, oltre ai requisiti sopra descritti, l'iniziativa proposta sia di eccezionale rilevanza e sia in grado di valorizzare l'immagine del territorio regionale a livello nazionale e internazionale.

Art. 7

Uso del logo del Consiglio regionale

1. Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario deve essere apposto in modo evidente il logo del Consiglio regionale.
2. A seguito della concessione del contributo con patrocinio o del patrocinio gratuito, l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza fornisce al soggetto beneficiario, le indicazioni su dove reperire il logo del Consiglio e le istruzioni per il suo uso corretto.
3. La concessione del patrocinio, con contributo o gratuito, comporta l'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. L'utilizzo indebito del logo o il mancato utilizzo in caso di concessione, accertati dall'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, comportano:
 - a. l'irricevibilità di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
 - b. la revoca del contributo nei casi più gravi.

Art. 8

Contributo finanziario

1. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.
2. Non sono ammesse a contributo le iniziative che godono di altri contributi concessi dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.
3. Per le iniziative ammesse, il contributo erogabile nei limiti di cui al precedente art. 6, non può essere superiore al 50 per cento del totale delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

Art. 9

Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a dare risalto con appropriata pubblicizzazione alla circostanza che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o oneroso del Consiglio regionale della Basilicata, secondo il piano di comunicazione specificato nella domanda.

Art. 10

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese intestate al soggetto beneficiario e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente, direttamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa, anche per quanto riguarda la data di effettuazione, individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - b) canone di locazione per utilizzo di locali, impianti o strutture;
 - c) allestimento dei locali;
 - d) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - e) servizi grafici e tipografici;
 - f) compensi per autorità, relatori ufficiali, artisti e ospiti e le relative spese di ospitalità (viaggio, escluso il carburante, vitto e alloggio);
 - g) spese strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa.
2. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di beni strumentali o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi;
 - b) mera liberalità di qualunque genere;
 - c) rimborsi spese genericamente definiti;
 - d) premi e riconoscimenti in danaro;
 - e) carburante;
 - f) gestione e funzionamento dell'organizzazione del beneficiario;
 - g) compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario.

Art. 11

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Ai fini della liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni (gg. 90) dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo ovvero

entro novanta giorni (gg. 90) dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo pena la revoca del contributo:

a. dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, come da modello predisposto, con allegata copia del documento di identità, con la quale dichiara:

- ✓ che l'iniziativa è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nella domanda di contributo, e non ha comportato, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e non ha avuto finalità di lucro;
- ✓ che non ha ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi, a valere su altri regolamenti, piani, programmi, disciplinari o leggi della Regione, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.

b. il rendiconto economico e finanziario dell'iniziativa con indicazione delle entrate e spese sostenute;

c. documenti giustificativi di spesa.

In relazione al punto c. si precisa che:

- ✓ sono ritenute valide esclusivamente fatture e/o ricevute fiscali rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, in cui è riportato chiaramente il servizio prestato e indicata l'iniziativa nell'ambito della quale lo stesso si è svolto;
- ✓ gli scontrini fiscali devono riportare l'elenco dei beni acquistati in relazione alla iniziativa oggetto di contributo (scontrini cc.dd. "parlanti");
- ✓ le ricevute di pagamento rilasciate da collaboratori occasionali devono essere soggette a ritenute d'acconto;
- ✓ i rimborsi spese richiesti devono essere corredati da documenti giustificativi;
- ✓ i documenti giustificativi di spesa devono essere corredati dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico. Non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili. Per i soggetti pubblici dovrà prodursi il provvedimento amministrativo di liquidazione e pagamento delle spese;
- ✓ i documenti relativi alla manifestazione possono essere presentati anche in copia autentica.

3. L'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, verificata la documentazione trasmessa dal beneficiario, procede alla liquidazione del contributo secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente disciplinare.

4. Nell'ipotesi in cui la documentazione risulti incompleta, l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza procederà con una richiesta di integrazione, concedendo un termine di trenta giorni (gg. 30) per la sua regolarizzazione, decorso il quale, non sarà più possibile regolarizzare la domanda di liquidazione.

5. L'Ufficio competente provvede alla revoca del contributo nel caso:

a. non esista corrispondenza tra l'iniziativa realizzata e il progetto presentato e ammesso a contributo;

b. venga accertato che per la stessa iniziativa è stato concesso altro contributo regionale;

c. venga accertato che l'iniziativa non si è realizzata;

d. la rendicontazione non è stata presentata nei termini previsti.

6. La documentazione inerente alla rendicontazione delle spese sostenute per l'iniziativa deve essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e può essere presentata:
 - a. tramite l'utilizzo dello specifico portale istituzionale del Consiglio Regionale;
 - b. tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiosegreteriaudp@pec.consiglio.basilicata.it.

Art. 12

Controllo sulle dichiarazioni e autocertificazioni

1. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, l'Ufficio competente procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte nella misura di almeno il 10% dei soggetti beneficiari del contributo.
2. In ogni caso l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza effettuerà un controllo puntuale quando, prima del provvedimento conclusivo, dai documenti allegati, dalle dichiarazioni prodotte, dalla rappresentazione dei fatti, stati e qualità come riportati dal soggetto beneficiario del contributo, emergano elementi di evidente incertezza, tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità.

Art. 13

Pubblicazione

1. Gli atti di concessione e revoca dei patrocini sono pubblicati, a cura dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, sul sito istituzionale del Consiglio Regionale secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14

Abrogazione

1. Dalla data di approvazione del presente atto sono revocate la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 dell'11 aprile 2023 avente ad oggetto "Disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi concessi, ai sensi della L.R. n. 13/73 e ss.mm.ii., dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, nonché del patrocinio gratuito. Approvazione. Revoca della deliberazione n. 11 del 23 gennaio 2018" e la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 2 agosto 2023.

Art. 15
Norma transitoria

1. Alle istanze per la concessione di contributi presentate prima dell'entrata in vigore del presente atto e il cui procedimento non sia ancora concluso, continuano ad applicarsi le disposizioni della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 dell'11 aprile 2023 e successiva Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 2 agosto 2023.